

Legge 31 agosto 2022 n. 130

(«Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari»)

Entrata in vigore: 16 settembre 2022

Art. 1

Disposizioni in materia di Giustizia Tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Commissione Tributaria Provinciale», «Commissioni Tributarie Provinciali», «Commissione Tributaria Regionale», «Commissioni Tributarie Regionali», «Commissione Tributaria» e «Commissioni Tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado», «Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado», «Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado», «Corti di Giustizia Tributaria di Secondo Grado», «Corte di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado» e «Corti di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). - 1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le Corti di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

Entra immediatamente in vigore, dal 16 settembre 2022, la nuova denominazione «Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado» e «Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado» in luogo rispettivamente delle attuali Commissioni Tributarie Provinciali e Commissioni Tributarie Regionali.

Di conseguenza, dal 16 settembre 2022 i Comuni saranno chiamati a modificare da subito l'intestazione dei prossimi ricorsi e la denominazione richiamata nei propri atti impositivi.

[...]

h) all'articolo 6¹:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado assegnano il ricorso al Giudice Monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis² del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

¹ L'art. 6 D.Lgs. 545/1992 prevedeva che «Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.

1-bis. I presidenti delle Commissioni Tributarie assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali.

2. Il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.

3. Il Presidente della Commissione Tributaria, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato».

² Art. 4-bis D.Lgs. 546/1992 prevede che «1. Le Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro.

Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla Corte di Giustizia Tributaria in altra composizione, la rimette al Presidente della Sezione per il rinnovo dell'assegnazione»;

Si rimanda all'art. 4-bis per un'analisi più approfondita sulla competenza del Giudice Monocratico.

Art. 3

Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione Civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla Sezione Civile di cui al comma 1.

Dal 16 settembre 2022 presso la Corte di Cassazione viene istituita un'apposita Sezione Civile, la quale viene incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

Art. 4

Disposizioni in materia di processo tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Commissione Tributaria Provinciale», «Commissioni Tributarie Provinciali», «Commissione Tributaria Regionale», «Commissioni Tributarie Regionali», «Commissione Tributaria» e «Commissioni Tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado», «Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado», «Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado», «Corti di Giustizia Tributaria di Secondo Grado», «Corte di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado» e «Corti di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Competenza del Giudice Monocratico). - 1. Le Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 Euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

3. Nel procedimento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale»;

Per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023, relativamente a controversie di valore inferiore a € 3.000,00 -escluse le controversie di valore indeterminabile- è competente il Giudice Monocratico.

Il valore della lite viene calcolato al netto di sanzioni ed interessi.

Nel caso in cui la lite verta esclusivamente sull'irrogazione di sanzioni, il valore è rappresentato dalla somma delle sanzioni stesse, ai sensi dell'art. 12, comma 2 D.Lgs. 546/1992.

3. Nel procedimento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale».

Nel calcolare il valore della lite bisogna anche considerare l'imposta virtuale determinata a seguito della rettifica di perdite.

c) all'articolo 7, il comma 4³ è sostituito dal seguente:

«4. Non è ammesso il giuramento. La Corte di Giustizia Tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale»;

Per i ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria –ove lo ritenga necessario ai fini della decisione– può ammettere anche la prova testimoniale scritta ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c.⁴

La prova testimoniale è ammessa solo su circostanze di fatto, diverse da quelle attestate dal Pubblico Ufficiale, nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso. Il giuramento rimane precluso.

d) all'articolo 15, il comma 2-octies⁵ è sostituito dal seguente:

«2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione»;

A decorrere dal 16 settembre 2022, se una delle parti o il giudice ha formulato una proposta conciliativa – la quale non viene accolta dall'altra parte senza giustificato motivo– restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio (maggiorate del 50% in alcune ipotesi).

Se interviene la conciliazione, le spese si intendono compensate, salvo che le parti in causa pattuiscano diversamente.

e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9⁶ è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»;

³ L'art. 7, comma 4 D.Lgs. 546/1992 affermava che «Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale».

⁴ La nuova prova testimoniale scritta, introdotta con la Legge 130/2022, prevede che il giudice fiscale possa assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Inoltre, il giudice dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone.

⁵ L'art. 15, comma 2-octies D.Lgs. 546/1992 prevedeva che «Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.»

⁶ L'art. 17-bis, dopo il comma 9 D.Lgs. 546/1992 affermava che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

f) all'articolo 47⁷:

1) al comma 2, dopo la parola: «utile» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza», la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia»;

2) al comma 4, dopo le parole: «non impugnabile» sono inserite le seguenti: «nella stessa udienza di trattazione dell'istanza»;

Dal 16 settembre 2022 l'udienza di sospensione deve essere fissata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e comunicata 5 giorni liberi prima dell'udienza.

L'udienza di sospensione non può in ogni caso coincidere con quella del merito della controversia.

Il Collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.

[...]

3) il comma 5-bis è abrogato;

La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con affidabilità fiscale ai fini Isa pari a 9.

[...]

g) dopo l'articolo 48-bis è inserito il seguente:

«Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria). - 1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la Corte di Giustizia Tributaria , ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non compare.

3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

⁷ L'art. 47 D.Lgs. 546/1992 precisava che «1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Commissione Provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.

5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa».

5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricsuzione o astensione del giudice»;

Per i ricorsi notifica a decorrere dal 16 settembre 2022, si prevede la facoltà dei giudici tributari, per le controversie soggette a reclamo, di formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del verbale, nel quale sono indicati le somme dovute, nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricsuzione o astensione del giudice.

h) all'articolo 48-ter⁸, comma 2, le parole: «all'articolo 48-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 48-bis e 48-bis.1».

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602⁹, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

4. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119¹⁰, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dai seguenti:

«4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle Corti di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle Corti di Giustizia Tributaria contenuta nell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in composizione monocratica,

⁸ L'art. 48-ter, comma 2 D.Lgs. 546/1992 prevedeva che «Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis».

⁹ L'art. 15 D.P.R. 602/1973 prevedeva che «Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.

La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Comma abrogato dal D.Lgs. 46/1999.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.»

¹⁰ L'art. 16, comma 4 D.L. 119/2018 prevedeva che «L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia».

e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria. Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal Decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il Direttore Generale delle Finanze, d'intesa con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, può in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023».

Per i giudizi instaurati dal 1° settembre 2023, le udienze pubbliche, tenute dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in composizione monocratica, ma anche l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e quella di trattazione dell'istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di Secondo Grado, si svolgeranno esclusivamente a distanza.

È comunque fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso -nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni- la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della Corte.

La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 D.Lgs. 546/1992, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle Corti di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto.

La partecipazione alle udienze di cui all'art. 34 D.Lgs. 546/1992 può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno 20 giorni liberi prima della data di trattazione.

Art. 5

Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 62 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546¹¹, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289¹².

¹¹ L'art. 62 D.Lgs. 546/1992 prevede che «1. *Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale può essere proposto ricorso per Cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, primo comma, del codice di procedura civile.*

2. *Al ricorso per Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.*

2-bis. *Sull'accordo delle parti la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale può essere impugnata con ricorso per Cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile».*

¹² L'art. 16, comma 3 Legge 289/2002 prevede che «3. *Ai fini del presente articolo si intende:*

a) *per lite pendente, quella in cui è parte dell'amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in*

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 62 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Le controversie tributarie, pendenti alla data del 15 luglio 2022 avanti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 69 D.Lgs. 546/1992, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti:

- *integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3 Legge 289/2002, sia non superiore a € 100.000,00, sono definite, a domanda dei soggetti, con decreto assunto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3 Legge 289/2002;*
- *soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a € 50.000,00, sono definite, a domanda dei soggetti, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 c.p.c., previo pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.*

4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Sono escluse dalla definizione agevolata dei giudizi pendenti avanti alla Corte di Cassazione determinate controversie tassativamente previste dalla legge.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.»

8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

La definizione agevolata dei giudizi pendenti avanti alla Corte di Cassazione si perfeziona con la presentazione della domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 130/2022 e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La domanda di definizione agevolata dovrà essere presentata entro lunedì 16 gennaio 2023.

Art. 6

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992¹³

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in

¹³ L'art. 7 D.Lgs. 546/1992 prevedeva che «1. Le Commissioni Tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Le Commissioni Tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di Finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Comma abrogato dal D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248.

4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

5. Le Commissioni Tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente».

coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

Dal 16 settembre 2022, l'amministrazione fiscale deve sempre provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.